



Roma, 17/11/2008

Ufficio: DRE/MDT  
Protocollo: 20080010996/A.G.  
Oggetto: Obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale.

Circolare n. 7268  
SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Nel corso della trasmissione “Striscia la Notizia” del 15.11.2008 è stato presentato un servizio relativo all’attività professionale prestata da farmacisti senza indossare il camice bianco e il distintivo professionale (cfr <http://www.video.mediaset.it/video.html?sito=striscia&data=2008/11/15&id=8178&categoria=inviati&from=email>).

La Federazione è stata interpellata nel corso della trasmissione, nell’ambito delle proprie competenze, ed ha espresso con chiarezza il corretto comportamento deontologico del farmacista.

In proposito, si evidenzia che, oltre ad essere previsto in alcune regioni da specifiche disposizioni di legge regionali, costituisce preciso obbligo deontologico (cfr art. 5, comma 1, del Codice Deontologico) per il farmacista che presta la propria attività al pubblico indossare il camice bianco e il distintivo professionale.

La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Superfluo ribadire, infine, che al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo, l'esercizio abusivo della professione (cfr art. 3, comma 2, del Codice Deontologico). Tale comportamento costituisce anche un grave reato, sanzionato dall'art. 348 del codice penale e, per il farmacista che consenta o agevoli l'abusivismo, l'art. 8 della legge 175/1992 commina anche l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr Giacomo Leopardi)